



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **90** del **20-08-2018**
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 15-11-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione bozza testo scrittura privata relativa al fallimento della ditta Verniciatura Tecnica Pievigina s.r.l..**

L'anno **duemiladiciotto** addì **venti** del mese di **agosto** alle ore 18:30 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1.	GIUSEPPE	NARDI	SINDACO	Presente
2.	SILVIA	SPADETTO	ASSESSORE	Presente
3.	VALTER	BALLANCIN	ASSESSORE	Presente
4.	SILVIA	MAZZOCCO	ASSESSORE	Assente
5.	MATTIA	PERENCIN	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **Approvazione bozza testo scrittura privata relativa al fallimento della ditta Verniciatura Tecnica Pievevina s.r.l..**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Farra di Soligo si dotava nel corso del biennio 1996-1997 di due Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/1971 e dell'art. 14 della L.R. 61/1985, denominati rispettivamente PIP di Soligo e PIP di Col San Martino, le cui procedure ablativo si concludevano con l'emissione dei relativi decreti di esproprio;

RILEVATO che avverso la determinazione delle indennità, come da decreti di esproprio, alcuni espropriati hanno depositato presso la competente cancelleria della Corte d'Appello di Venezia ricorso ex art. 297 c.p.c., affinché la Corte d'Appello volesse disporre una nuova consulenza tecnica estimativa che, in ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5-bis commi 1 e 2 l. 359/1992 e dell'art. 37, comma 1 e 2 D.P.R. n. 327/2001, determinasse il valore di mercato degli immobili ai sensi dell'art. 2, commi 89, 90, l. n. 244/2007;

VISTE le sentenze della Corte d'Appello di Venezia n. 2189/2013, n. 498/14, n. 2023/14 e le sentenze n. 41/2017, 278/2017 e 970/2017 della Suprema Corte di Cassazione;

RICHIAMATI i patti convenzionali sottoscritti dai lottizzanti all'atto dell'acquisizione dei lotti, secondo cui ogni assegnatario si impegnava irrevocabilmente per se', successori ed aventi causa, a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dagli esiti delle azioni giudiziarie che si sarebbero originate in ordine ad eventuali riconoscimenti di risarcimenti danni, aumento valore dei terreni espropriati, indennità, spese e quant'altro;

PREMESSO che a seguito di rogito rep. 50273 racc. 9576 del 27.07.2001 del notaio Lorenzo Ferretto di Treviso, la Banca Agrileasing S.p.A. (parte acquirente) e la ditta I.C.M.A. s.r.l. (parte utilizzatrice) risultano assegnatari a titolo oneroso di un lotto sito nel PIP di Soligo;

PRESO ATTO che con rogito rep. 10370 racc. 6275 del 13.11.2009 del notaio Matteo Contente di Treviso, la proprietà è stata acquisita da Unicredit Leasing S.p.A. (parte acquirente) e Verniciatura Tecnica Pievevina s.r.l. (parte utilizzatrice);

VISTO che:

- con nota PEC prot. n. 2720 in data 23/02/2015 il Comune di Farra di Soligo ha invitato la ditta V.T.P. s.r.l. a corrispondere all'Ente comunale l'importo dovuto a pari ad € 331.200,01 (determinato al 31.12.2014),
- con nota PEC prot. n. 3118 in data 17/02/2016 la ditta V.T.P. s.r.l. è stata sollecitata a corrispondere all'Ente comunale l'importo aggiornato in € 332.992,28 (determinato al 17.02.2016);

PRESO ATTO che con sentenza n. 153/2017 del 15.11.2017 il Tribunale Ordinario Fallimentare di Treviso ha dichiarato il fallimento n° 150/2017 della ditta Verniciatura Tecnica Pievevina s.r.l., assegnando il termine al 10.02.2018 per il deposito delle istanze di ammissione allo stato passivo;

RITENUTO come l'amministrazione comunale debba attuare ogni azione tesa al recupero dei crediti vantati nei confronti delle ditte assegnatarie e nel caso specifico di presentare istanza di insinuazione nel passivo fallimentare della ditta V.T.P. s.r.l. per la somma ora rideterminata in € 341.614,23 (alla data del 22.01.2018);

PREMESSO che:

- con istanza n. cron. 64 il Comune di Farra di Soligo ha chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento della ditta Verniciatura Tecnica Pievevina s.r.l., per l'importo di € 341.614,23, in via chirografaria, e ciò in ragione dell'asserito obbligo gravante sulla fallita di tenere indenne l'Ente comunale rispetto alle pretese di maggior indennizzo dei cittadini residenti ed espropriati (all'esito del vittorioso esperimento, da parte di costoro, dei giudizi di opposizione alla stima);
- che il Giudice Delegato ha escluso il credito dallo stato passivo, ritenuto che l'obbligo azionato non sia opponibile al Fallimento e che la somma di cui è stata chiesta l'insinuazione al passivo è stata calcolata in forza di clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto;
- che con ricorso ex art. 98 L.F., il Comune di Farra di Soligo ha proposto opposizione allo stato passivo (udienza fissata al 13 settembre 2018), censurando l'esclusione del credito in quanto l'obbligo di manleva gravante sulla fallita sarebbe di derivazione legale (trovando il proprio titolo nel combinato disposto di cui agli artt. 27 e 35 L. 865/1971) e l'oggetto dell'obbligazione – benché non determinato all'atto dell'assegnazione – sarebbe stato comunque determinabile al momento delle stipule del contratto di *leasing*;

- che il Fallimento contesta la validità negoziale e l'indeterminatezza dell'oggetto dell'obbligo di manleva contenuto nel contratto di *leasing* intercorso tra la fallita ed Unicredit Leasing S.p.A. a favore del Comune di Farra di Soligo ed, in ogni caso, la non opponibilità al Fallimento per effetto dell'esercizio, da parte della Curatela, della facoltà di cui all'art. 72 L.F.;

VISTA la proposta di componimento prot. 11.848 del 16.07.2018 presentata dalla procedura fallimentare che prevede l'ammissione al credito per il 50% in via transattiva;

PRESO ATTO che l'atto risulta meritevole di approvazione in quanto consente di evitare l'alea di giudizio e non gravare la procedura per le spese di costituzione in giudizio che potrebbero rivelarsi antieconomiche, in considerazione della natura chirografaria del credito vantato dall'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

RITENUTO di provvedere con urgenza stante il breve tempo utile per accettare la proposta del Fallimento Verniciatura Tecnica Pievigina s.r.l.;

CON VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA

1. Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di approvare il testo dell'Accordo Verniciatura Tecnica Pievigina s.r.l., così come elaborato e trasmesso dall'Avvocato Antonio d'Alesio e qui formalmente allegato;
3. Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione della scrittura privata;
4. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

Oggetto: Approvazione bozza testo scrittura privata relativa al fallimento della ditta Verniciatura Tecnica Pievigina s.r.l..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Bonet Alessandro, Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici - Urbanistica;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 20.08.2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bonet dott. Alessandro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Baratto Cristina, Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 07 del 01.08.2018, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 20.08.2018

AREA FINANZIARIA - CONTABILE
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Somavilla dott.ssa Vaile

SCRITTURA PRIVATA

Tra

FALLIMENTO VERNICIATURA TECNICA PIEVIGINA S.r.l., (C.F.: 00475650263), già con sede in Sernaglia della Battaglia (TV) Via Palliaghe n. 9 - N. Fall. 150/2017, in persona del Curatore, la Dr.ssa Maria Franziska Fiori nata a Uzwil (CH) il 17.10.1968 (C.F.: FRIMFR68R57Z133X), autorizzata a transigere e conciliare ex art. 35 L.F. con avv. Anna Alibrandi del Foro di Treviso

da una parte

e

ENTE COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (C.F. 83003890262 e P.I.: 00743360265) con sede in Farra di Soligo (TV), Via dei Patrioti n. 52, in persona del Responsabile del Servizio del Servizio Bonet Alessandro, giusta determinazione d'incarico n. 5 del 30.06.2017, rappresentato e difeso giusta mandato rilasciato in forza di delibera giunta n. 38 del 12.04.2018 dall'Avv. Antonio d'Alesio del Foro di Treviso

Dall'altra parte

PREMESSO CHE

- a) Con istanza n. cron. 64 il Comune di Farra di Soligo ha chiesto di essere ammesso al passivo del Fallimento Verniciatura Tecnica Pievigina S.r.l. per l'importo di € 341.614,23, in via chirografaria, e ciò in ragione dell'asserito obbligo gravante sulla fallita di tenere indenne l'Ente comunale rispetto alle pretese di maggior indennizzo dei cittadini residenti ed espropriati (all'esito del vittorioso esperimento, da parte di costoro, dei giudizi di opposizione alla stima);
- b) Secondo la prospettazione dell'istante, detto obbligo sarebbe stabilito sia dagli artt. 27 e 35 L. 865/71 che dalle clausole contrattuali contenute nel contratto di *leasing* intercorso tra la società fallita, Unicredit Leasing e la precedente proprietaria dell'area;

ALLEGATO ALLA
DELIBERA G.C. N° 90.....
DEL 20.08.2018.....

- c) Il Giudice Delegato, su proposta dello scrivente Curatore, ha escluso il credito dallo stato passivo, ritenuto che l'obbligo azionato non sia opponibile al Fallimento e che la somma di cui è stata chiesta l'insinuazione al passivo è stata calcolata in forza di clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto;
- d) Con ricorso ex art. 98 L.F., il Comune di Farra di Soligo ha proposto opposizione allo stato passivo (udienza fissata al 13 settembre 2018), censurando l'esclusione del credito in quanto l'obbligo di manleva gravante sulla fallita sarebbe di derivazione legale (trovando il proprio titolo nel combinato disposto di cui agli artt. 27 e 35 L. 865/1971) e l'oggetto dell'obbligazione – benché non determinato all'atto dell'assegnazione – sarebbe stato comunque determinabile al momento della stipula del contratto di *leasing*;
- e) Il Fallimento contesta la validità negoziale e l'indeterminatezza dell'oggetto dell'obbligo di manleva contenuto nel contratto di *leasing* intercorso tra la fallita ed Unicredit Leasing S.p.a. a favore del Comune di Farra ed, in ogni caso, la non opponibilità al Fallimento per effetto dell'esercizio, da parte della Curatela, della facoltà di cui all'art. 72 L.F.;
- f) Le parti sopra emarginate - senza riconoscimento alcuno delle reciproche posizioni ed al fine di evitare l'alea di un giudizio ed i tempi della sua definizione sono addivenute ad un accordo;
- g) Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente accettate ed approvate.
2. Senza che la sottoscrizione del presente accordo implichi alcun riconoscimento reciproco, il Curatore, all'uopo debitamente autorizzato, procede a modificare lo stato passivo del Fallimento,

inserendo tra i creditori chirografi il Comune di Farra di Soligo per l'importo complessivo di Euro 170.807,12;

3. Il Comune di Farra di Soligo dichiara che, con l'ammissione al passivo del Fallimento Verniciatura Tecnica Pievigina S.r.l. del proprio credito per l'importo di euro 170.807,12 in chirografo, si ritiene pienamente soddisfatto e tacitato per qualsivoglia ragione di credito dedotta e deducibile nei riguardi del Fallimento Verniciatura Tecnica Pievigina S.r.l., rinunciando espressamente alla richiesta del maggior credito e di ogni altra pretesa comunque connessa e/o correlata, ancorché non giudizialmente azionata, all'utilizzo da parte della società fallita dell'area catastalmente così identificata: Comune di Farra di Soligo, Foglio 27, mappali n. 696, 699, 702, 705, 708 e 711 – precedentemente espropriati dall'Ente Comune di Farra di Soligo ed oggetto di contratto di compravendita e contestuale concessione in *leasing* del 13.11.2009 a rogito Notaio Matteo Contento rep. 10370 racc. 6275;
4. Il Comune di Farra di Soligo rinuncia espressamente agli atti ed all'azione proposta ex art 98 L.F (R.G. 2967/2018 – G.R.: dott.ssa Petra Uliana – Udienza: 13 settembre 2018) ed ad ogni altra azione nei confronti del Fallimento Verniciatura Tecnica Pievigina S.r.l. per le ragioni di cui in premessa; all'udienza del 13 settembre 2018, pertanto, le parti non compariranno;
5. Le spese legali vengono interamente compensate tra le parti;
6. Le parti convengono espressamente il carattere riservato della presente transazione, che non potrà in alcun caso essere prodotta giudizialmente, ad eccezione dell'ipotesi di inadempimento delle pattuizioni di cui alla presente scrittura.
7. La presente proposta viene sottoscritta anche dai rispettivi difensori delle parti, per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 L.P.F.
8. La presente Transazione è sottoscritta in due originali che saranno scambiati tra le parti.

Motta di Livenza-Treviso, agosto 2018

Comune di Farra di Soligo

Fallimento

Verniciatura

Tecnica Pievigina S.r.l.

Il Responsabile del Servizio

Il Curatore

Dott. Bonet Alessandro

Dott.ssa Maria Franziska Fiori

Avv. Antonio d'Alesio

Avv. Anna Alibrandi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

f.to NARDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 15-11-2018, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 15-11-2018 il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Tamara Pederiva